



# COMUNE DI SULZANO

## PROVINCIA DI BRESCIA

Codice ente 10419	
<b>DELIBERAZIONE N. 8</b>	
<b>DEL 27.04.2016</b>	

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

**ADUNANZA ORDINARIA - prima convocazione - seduta pubblica**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DEL LA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2016.**

L'anno duemilasedici addì ventisette del mese di aprile alle ore 19.10 nella Sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

PEZZOTTI PAOLA	SINDACO	Presente
TONONI EZIO	VICE SINDACO	-
BIANCHINI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X
BETTONI PIERANGELO	CONSIGLIERE	X
BORGHESI MATTEO	CONSIGLIERE	X
GESA LUCIANO	CONSIGLIERE	X
BELLOMETTI PAOLO	CONSIGLIERE	X
BOTTANELLI IDA	CONSIGLIERE	-
LAZZARONI CLELIA	CONSIGLIERE	X
ORIZIO AURORA	CONSIGLIERE	-
NAVIONI TIZIANO	CONSIGLIERE	X

Totale presenti 8

Totale assenti 3

Partecipa all' adunanza il Segretario comunale, dott.ssa Serena Saltelli, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la dott.ssa Paola Pezzotti, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al N° 5 dell'ordine del giorno.

## **OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DEL LA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2016.**

Il Sindaco illustra il Piano Finanziario Tari 2016, specificando nel dettaglio i costi del servizio di smaltimento rifiuti. Dopo di chè,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTO, in particolare, il comma 682 della predetta norma, secondo il quale il comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

VISTI I COMMI 659 E 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo il quale in Comune, con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni per TARI;

VISTO inoltre il D.L. 06.03.2014 n. 16 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 06.03.2014, n. 54;

CONSIDERATO CHE il tributo sui rifiuti e sui servizi è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

- La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- La tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

- La tariffa deve altresì ricomprendere anche i costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 14/04/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) la deliberazione di C.C. di variazione del regolamento IUC n. 16 del 05/06/2015 e la deliberazione di variazione regolamento IUC del C.C. n. 7 del 27.04.2016 ;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le **deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, **e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;**

RICHIAMATO l'art. 44 comma 2 e 3 del regolamento IUC che fissa le rate TARI il 16 aprile - 16 luglio e il 16 settembre e la rata unica il 16 giugno, considerato che la scadenza del 16 aprile è stata superata, si fissano due nuove scadenze delle rate TARI 2016 rispettivamente il 16 luglio e il 16 ottobre 2016 e il pagamento in un'unica rata può essere effettuato entro la prima scadenza del 16 luglio 2016, per dare il tempo all'Ufficio tributi di predisporre la stampa delle cartelle;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

DATO ATTO CHE, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano annualmente il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani in applicazione dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997 e dell'articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;

VISTO l'allegato Piano Finanziario predisposto dall'Ufficio Tributi utilizzando anche i dati forniti dal gestore e dato atto che il piano comprende gli elementi previsti dal comma 2 dell'articolo 8 del DPR 158/99 ed è corredato da una relazione nella quale sono indicati gli elementi previsti dal comma 3 dello stesso articolo;

VISTO l'art. 14 comma 23 del D.L. 201/2011, che prevede che le tariffe debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi , divisi in costi fissi da coprire con la parte fissa della tariffa e in costi variabili da recuperare con la parte variabile della tariffa;

RICHIAMATA la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (stabilità 2016) che stabilisce che il blocco dell'aumento delle tariffe non si applica alla TARI;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016, con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali al 30.04.2016;

DATO ATTO CHE , ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 8 consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l'allegato A - Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2016 ;
3. di approvare le Tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dal prospetto dall'allegato B;
4. di stabilire per l'anno 2016 le seguenti scadenze di versamento:
  - dal 1° al 16 luglio;
  - dal 1° al 16 ottobre;
5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione .

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito, con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge, da n. 8 consiglieri presenti e votanti,

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DEL LA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2016.**

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to Paola Pezzotti

Il Segretario Comunale  
F. to Dr.ssa Serena Saltelli

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)

N. Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li,

Il Segretario Comunale  
F. to Dr.ssa Serena Saltelli

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Sulzano, il

Il Segretario Comunale  
Dr.ssa Serena Saltelli

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134 - 4° comma – D.Lgs. n. 267/2000)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134 - 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000.

Li,

Il Segretario Comunale  
F. to Dr.ssa Serena Saltelli